

LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 5 FEBBRAIO 2009

**“NORME PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA BANCA REGIONALE DI SANGUE DI  
CORDONE OMBELICALE (BASCO)”**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**Art. 1**  
**Finalità**

1. La Regione Campania, nell’ambito di quanto previsto dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, promuove ed incrementa la donazione del cordone ombelicale, la cui composizione di cellule staminali consente di riconoscerne la funzione di ausilio nella guarigione di pazienti affetti da leucemie e linfomi.
2. L’utilizzo delle cellule staminali di sangue placentare si pone come terapia complementare o alternativa al trapianto di midollo osseo; l’impiego di tale pratica è esteso, a scopo di trapianto, a pazienti adulti e in età pediatrica con patologie ematologiche neoplastiche e non.
3. L’obiettivo della Banca di Sangue di Cordone Ombelicale (BASCO) istituita nella Regione Campania con legge regionale 6 dicembre 2000, n.18, articolo 51, presso il Servizio immuno trasfusionale (SIT) del Pausilipon di Napoli, è quello di raccogliere e di criopreservare un numero costante di unità ematiche placentari, nella misura di tremila – cinquemila, in maniera da poter contribuire a livello nazionale al mantenimento delle unità stimate sufficienti per soddisfare la richiesta nazionale.
4. La BASCO è responsabile della qualità delle proprie unità raccolte e dei propri sistemi organizzativi e informativi, delle relative procedure di manipolazione e criopreservazione ed istituisce un proprio registro del sangue prelevato.
5. È istituito, presso l’assessorato regionale competente, un archivio regionale che raccoglie e gestisce le unità conservate presso la banca e provvede alla loro immissione nei registri nazionali e internazionali.

6. La BASCO provvede con proprio nucleo valutativo a svolgere attività di controllo e verifica degli standard qualitativi e operativi.

## **Art. 2** **Interventi**

1. La Regione Campania attiva i seguenti interventi:

- a) promozione di una campagna informativa di sensibilizzazione alla donazione del cordone ombelicale;
- b) erogazione di contributi alle aziende sanitarie regionali, nei limiti del cinquanta per cento della spesa complessiva, per l'acquisto di frigoemoteche e di attrezzature necessarie alla raccolta e conservazione del cordone ombelicale.

## **Art. 3** **Ruolo della Regione**

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità e i criteri di accesso ai contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

## **Art. 4** **Consenso e reclutamento**

1. Le modalità di reclutamento delle donne donatrici volontarie devono essere codificate secondo protocolli nazionali, proposti dalle società scientifiche. Le future partorienti sono informate sulla possibilità di aderire al programma di donazione volontaria del sangue del cordone ombelicale dalle associazioni di volontariato, dai medici di medicina generale e dal proprio ginecologo di fiducia, che le indirizzano alla BASCO. La donatrice dà il proprio consenso scritto dopo aver ricevuto adeguate informazioni sulle procedure. Il consenso prevede l'obbligo della donatrice, una volta aderito al programma, di sottoporsi ad accertamenti prima e dopo il parto secondo i protocolli previsti.

## **Art. 5** **Sostegno alle Associazioni di volontariato**

1. Le associazioni di volontariato partecipano alla promozione e allo sviluppo dell'informazione sulla pratica di donazione di sangue del cordone ombelicale.

2. La Regione, nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 8 febbraio 1993, n.9 e successive modifiche, riconosce il ruolo fondamentale e insostituibile del volontariato, rappresentato dalle associazioni e dalle federazioni dei donatori volontari di sangue. A tal fine promuove il loro sviluppo, ne sostiene le iniziative e ne salvaguarda l'autonomia, valorizzandone l'apporto sia nella fase della programmazione, sia in quella della gestione per il conseguimento delle finalità indicate nella presente legge.

3. Con le associazioni e le federazioni dei donatori, la Regione promuove e sostiene, in particolare, iniziative volte a:

- a) sensibilizzare l'opinione pubblica sui valori umani e di solidarietà che si esprimono nella donazione di sangue volontaria, periodica, non remunerata e associata;
- b) promuovere l'informazione sul significato e sul contenuto delle procedure aferetiche e delle donazioni multicomponenti;
- c) promuovere campagne per l'adesione periodica delle attività di aferesi produttiva;
- d) divulgare le informazioni inerenti la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie del sangue;

- e) attivare iniziative per la tutela della salute dei donatori e dei pazienti omeopatici con interventi di educazione sanitaria e di medicina preventiva a favore dei donatori e dei candidati alla donazione di sangue, di emocomponenti , di midollo e di cordone ombelicale;
- f) promuovere e favorire i rapporti di collaborazione fra le associazioni e le federazioni di donatori di sangue e le strutture trasfusionali, in tutte le attività di competenza, con particolare riguardo al servizio di chiamata dei donatori associati, alla loro accoglienza e alle attività di raccolta dei diversi emocomponenti.

4. La Regione Campania coinvolge attivamente gli operatori sanitari delle strutture pubbliche e della medicina del territorio nelle azioni di promozione alla donazione in quanto titolari delle competenze per l'educazione alla salute e di medicina preventiva. Sono pertanto promosse, a livello dipartimentale, in collaborazione con le associazioni e le federazioni di donatori volontari, tutte le azioni congiunte volte alla promozione della donazione del sangue. In detta ottica sono avviate specifiche iniziative tendenti a coinvolgere direttamente, nei programmi di prevenzione e tutela della salute, nel rispetto dei criteri di sicurezza trasfusionale previsti dalle normative nazionali ed europee vigenti, anche le nuove comunità etniche.

5. La Regione Campania provvede all'istituzione e al sostegno di programmi di formazione del personale medico e paramedico (ECM) presso le competenti Aziende ospedaliere (AO) per la raccolta e gestione del sangue di cordone ombelicale.

#### **Art. 6**

##### **Divulgazione materiale informativo**

- 1. Il materiale informativo e divulgativo della campagna di sensibilizzazione è distribuito presso le farmacie, i medici di base, gli ambulatori ginecologici ed i consultori.
- 2. I costi della riproduzione e della distribuzione del materiale di cui al comma 1 sono a carico della Regione.

#### **Art. 7**

##### **Norma finanziaria**

- 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa, si fa fronte per l'anno finanziario 2009 con lo stanziamento di apposito capitolo, di nuova istituzione, denominato: "Norme per l'organizzazione della Banca regionale di Sangue di Cordone Ombelicale (BASCO)", della unità previsionale di base (UPB) 4.15.38 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2009, con prelievo di detta somma dalla UPB 7.29.65 dello stato di previsione dell'anno 2008 che si riduce di pari importo.
- 2. Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

5 Febbraio 2009

*Bassolino*

**LEGGE REGIONALE: “Norme per l’organizzazione della Banca regionale di Sangue di Cordone Ombelicale (BASCO)”.**

*Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).*

**Nota all’art.1**

Comma 1

*Legge 21 ottobre 2005 n. 219 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”*

Comma 3

*Legge regionale 6 dicembre 2000 n. 18 “Disposizioni di finanza regionale”*

*Art. 51*

1. È istituita presso il SIT del Pausiljpon di Napoli una BA.S.C.O. (Banca di sangue di cordone ombelicale) per rendere autonome le nostre comunità nella produzione di emoderivati.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per il corrente esercizio finanziario, in lire 520 milioni si fa fronte con lo stanziamento di pari entità, del Capitolo 7296, di nuova istituzione, denominato «Oneri gestionali della BA.S.C.O. della Regione Campania», mediante prelievo della occorrente somma, ai sensi dell'*articolo 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20* dal Capitolo 1040 per l'esercizio finanziario 1999 che si riduce di pari importo.
3. Per i successivi anni si provvederà con la legge di bilancio.

**Nota all’art. 5**

Comma 2

*Legge regionale 8 febbraio 1993 n. 9 “Norme per la valorizzazione del volontariato e regolamentazione dei rapporti con la Regione e gli Enti locali”*